

**INDIRIZZO (UE) 2021/833 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 26 marzo 2021**  
**relativo alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati (BCE/2021/14)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) La raccolta di informazioni statistiche sui dati bancari consolidati, nello specifico informazioni statistiche relative a redditività, bilanci, qualità delle attività, liquidità e solvibilità a livello aggregato e consolidato degli enti creditizi dell'Unione e controllati esteri e delle succursali in tutti gli Stati membri è essenziale per la buona conduzione delle politiche relative al sistema finanziario dell'Unione.
- (2) In particolare, la segnalazione delle informazioni statistiche sui dati bancari consolidati supporta l'analisi della stabilità finanziaria, la politica macroprudenziale e l'analisi strutturale descrivendo la redditività, l'efficienza, la qualità delle attività, la concentrazione, la liquidità, la struttura di finanziamento e la solvibilità degli enti creditizi stabiliti nell'Unione. Pertanto, le informazioni statistiche dovrebbero essere segnalate alla BCE e dovrebbero essere allineate agli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>, dal Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) <sup>(2)</sup> e dagli strumenti nazionali correlati.
- (3) Le definizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2533/98 (BCE/2013/43) <sup>(3)</sup> sono rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi. Il presente indirizzo si applica agli enti creditizi nella misura in cui esso riguarda imprese la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto. Poiché la definizione di «ente creditizio» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> è stata di recente modificata e si applicherà a partire dal 26 giugno 2021, è necessario tenere in considerazione l'impatto di tale modifica nel definire l'ambito di applicazione del presente indirizzo. Per salvaguardare la continuità nelle serie temporali statistiche e in modo tale che le informazioni statistiche pertinenti includano la redditività, i bilanci, la qualità delle attività, la liquidità, il finanziamento, l'adeguatezza patrimoniale e la solvibilità, a livello consolidato e aggregato, degli enti la cui attività principale è l'attività bancaria, la definizione di ente creditizio è stata aggiornata ai fini del presente indirizzo.
- (4) Affinché la BCE possa svolgere i propri compiti, è opportuno disporre che le BCN segnalino le informazioni statistiche richieste alla BCE entro una data specifica.
- (5) Al fine di garantire l'accuratezza e la qualità delle informazioni statistiche raccolte dalla BCE, è necessario che la BCE predisponga norme per la verifica e, se del caso, la revisione delle informazioni statistiche segnalate dalle BCN. Per gli stessi motivi, le BCN dovrebbero fornire spiegazioni alla BCE in merito alle revisioni che migliorino sensibilmente le informazioni statistiche segnalate.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

